

COMUNE DI ROSOLINI
* * *
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0012530 del 29-04-2016



Rosolini li 28.4.2016

prot. 4/2016

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari



Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore all'Ecologia

All'Assessore al Bilancio e Finanze

Al Presidente della Commissione Bilancio e Finanze

Al responsabile del Servizio Ecologia


Alla Segreteria del Collegio dei Revisori presso il Responsabile dei Servizi Finanziari

Oggetto: Trasmissione parere

In allegato alla presente si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di relativa competenza, il parere redatto dall'Organo di Revisione contabile in data odierna.

Distinti saluti

I Revisori


Conetta Modica



COMUNE DI ROSOLINI
* * *
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
EX ART. 239 D. LGS. 267/2000**

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e relative tariffe della tassa sui rifiuti TARI.

I sottoscritti Revisori dei Conti Dr.ssa Letizia Spadaro, Dr. Benedetto Lorefice e Rag. Concetta Modica, riuniti in Collegio in data odierna,

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.4.2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani anno 2016 e relative tariffe della tassa sui rifiuti TARI. Proposta per il Consiglio Comunale";
- visto il DPR n. 158/99 che disciplina i criteri sia per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che per la determinazione della tariffa;
- visto il piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani preventivo redatto dal servizio delle entrate del Comune sulla base di dati comunicati dal Responsabile del Settore Ecologia;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in pari data 14.04.2016;
- vista la legge 147/2013 per così come modificata dalla Legge di Stabilità 2016;
- preso atto delle deliberazioni del Commissario Straordinario e del Consiglio Comunale in materia di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARI, approvazione del Piano finanziario e relative tariffe per gli anni 2014 e 2015;
- visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. **In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;**



- considerato che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), del TUEL, l'organo di revisione esprime pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: "(...) 7) *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimoni e applicazione dei tributi locali*";

per quanto sopra visto e considerato, il Collegio dei Revisori ha proceduto, ad esaminare i documenti che saranno proposti per l'approvazione del Consiglio Comunale - "Piano economico finanziario TARI 2016" e "Tariffe TARI 2016" dandosi atto che i precitati documenti sono stati consegnati al Collegio in data 21.04.2016 e che la relazione avente ad oggetto Bilancio 2016 - Previsioni - del Responsabile del servizio Ecologia ed ambiente prot. 10874 è stata consegnata in data 27.04.2016.

Il Collegio ha inoltre chiesto ed ottenuto dal Responsabile dei Servizi Finanziari copia del contratto di appalto - rep. 2367 del 15.11.11 - che disciplina il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e RD stipulato tra l'Ente e la società "E. F. Servizi Ecologici srl" di Misterbianco (CT) - impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il Collegio prende atto che il contratto aveva decorrenza dal 4.7.2011 al 31.12.2011 e che ad oggi è in regime di proroga. Detto contratto prevedeva originariamente un corrispettivo semestrale di Euro 726.010,27 oltre IVA per l'espletamento di tutte le attività contemplate nel capitolato speciale d'appalto, qui di seguito sommariamente elencate, da eseguire a cura e spese dell'appaltatore con capitale, materiali di consumo e personale proprio:

- ✓ Spazzamento e pulizia discariche abusive ;
- ✓ Raccolta porta a porta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati e "ingombranti";
- ✓ Raccolta differenziata porta a porta e conferimento dei rifiuti in discarica;
- ✓ Lavaggio e disinfezione delle superficie pavimentate e delle fontane;
- ✓ Disinfestazione e derattizzazione del territorio urbano;
- ✓ Servizio Domenicale;
- ✓ Non costituiscono oggetto dell'appalto le prestazioni inerenti allo "smaltimento dei rifiuti" una volta che questi sono stati consegnati all'impianto di smaltimento e/o trattamento o a quelli di selezione e/o recupero.

Nel P.E.F. i costi per l'espletamento di detto servizio sono coerentemente rapportati all'annualità intera.

Il Collegio, inoltre, in data 28.4.2016 nel corso della riunione tenutasi presso l'Ufficio Ecologia ed ambiente, resasi necessaria al fine di acquisire informazioni utili per esprimere il parere richiesto, ha preso atto dal Responsabile del Settore, Geom. Giuseppe Vindigni, che:



- nell'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e R.D, il contratto di appalto sopra citato è stato correttamente applicato;
- per le prestazioni non previste dal citato contratto di appalto l'Ente si avvale di ditte esterne;
- l'Ente ha appurato che non esistono duplicazioni di costo;
- l'Ente è consapevole che, nel caso in cui lo stesso dovesse sostituirsi all'impresa appaltatrice per servizi non espletati da quest'ultima o per eventuali interruzioni di servizio, deve attivare l'azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatrice così come previsto contrattualmente.

Il Collegio ha quindi proceduto con l'analisi del piano finanziario 2016 e reputa opportuno suggerire quanto segue:

1) a pag. 2 della proposta di deliberazione dell'Assessorato o servizio proponente, probabilmente per un refuso di stampa, le percentuali riportate relativamente alla ripartizione del costo totale tra costi fissi e variabili risulta errata. Infatti, applicando correttamente le formule suggerite dal DPR 158/99, come in effetti sono state applicate, le percentuali che ne derivano sono le seguenti:

- 87,94% incidenza dei costi **variabili** sul totale dei costi per il servizio gestione rifiuti preventivo 2016;
- 12,06% incidenza dei costi **fissi** sul totale costi per il servizio gestione rifiuti preventivo 2016;

2) Per quanto riguarda la modalità di ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze - domestica/non domestica - appare poco motivato il criterio utilizzato per addivenire alle percentuali indicate nel P.E.F. rispettivamente dell'83,50% per le utenze domestiche e del 16,50% per quelle non domestiche (anche se dal confronto del PEF anno precedente si evince che sono state applicate le medesime aliquote dell'anno 2015).

Si fa presente che tale ripartizione, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve essere effettuata secondo "criteri razionali" e motivati, di certo anche discrezionali, ma ben argomentati.

3) a pag. 3, nel capoverso "*Ritenuto opportuno, pertanto, confermare le stesse tariffe vigenti nel 2014 e 2015*" ed ancora al p.to 4 "... le **tariffe** sono uguali a quelle approvate nel 2014 e nel

2015", il Collegio ritiene che il termine "TARIFFA" venga utilizzato in maniera impropria, reputando più corretto l'utilizzo della locuzione coefficienti/criteri di determinazione della tariffa; quello che viene confermato, infatti, non è l'ammontare della tariffa per ciascuna utenza bensì il criterio utilizzato per determinarla;

4) a pag. 3 la frase "*Visti i commi dal 641 al 705 dell'art.materia di TARI*" risulta ripetuta 2 volte;

5) relativamente ai costi preventivati per la raccolta differenziata ed alle conseguenti decurtazioni per proventi derivanti da tale tipo di raccolta, il Collegio fa presente che le entrate in questione, ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR). Conformemente alle disposizioni legislative, nonché alle linee guida in materia di redazione del P.E.F., esse devono dapprima essere indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR (nel foglio elettronico "Piano Finanziario" tali entrate devono essere inserite nel foglio CG nella colonna più a destra dei costi CTR e poi da questi dedotti).

Nel caso in cui l'Ente abbia già operato in tal senso sarebbe opportuno darne evidenza contabile o un riscontro nella parte descrittiva del PEF o nella relazione che dovrebbe accompagnarlo. Nella medesima sezione si reputa opportuno inserire un maggior grado di analiticità per la descrizione dei costi che sono sintetizzati nella tabella di determinazione dei costi sostenuti (pag. 3 del PEF).

6) il Collegio raccomanda altresì di verificare se nel P.E.F. TARI risultano inseriti costi a carico di altri soggetti pubblici o privati. Tali costi non rientrerebbero nei costi operativi di gestione, né in altra voce di costo del P.E.F. per evitare duplicazioni.

In applicazione di questo principio, il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 esclude dal PEF i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, in quanto coperti dal CONAI, nonché i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

Analogamente il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007, se presente, deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

Anche per tale fattispecie sarebbe auspicabile un riscontro nella parte descrittiva della relazione.

ML
LH

A conclusione degli approfondimenti operati, il Collegio dei Revisori dei Conti,

RILEVATO CHE

- 1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.4.2016 è stato approvato il piano economico finanziario TARI 2016 e relative tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016 come previsto dal comma 654 dell'art 1 della Legge 147/2013;
- 2) il precitato Piano è assestato su valori tariffari che presentano, rispetto al precedente esercizio, una leggera riduzione;
- 3) l'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e della copertura integrale del costo del servizio, ripropone invariati i coefficienti ed i criteri di determinazione della tariffa degli anni 2014 e 2015;

Alle condizioni precedentemente enunciate

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente a oggetto: "Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e relative tariffe della tassa sui rifiuti TARI".

Rosolini, 28 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori

